

N. R.G. 2015/62994



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

nella persona del giudice, dott. Martina Flamini, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 62994/2015

TRA

, nato in Nigeria il , elettivamente domiciliato in Milano, via Oldrado da Tresseno n. 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Biondino, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

- ricorrente -

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, riconoscimento della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente depositato, , nato a Benin City il , ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.



A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva: che aveva frequentato la facoltà di biologia biomedica all'Università di Port Hancourt; che, nel 2013, mentre stava frequentando il quarto anno, un gruppo di ragazzi, dopo una festa, lo aveva portato in un bosco e sottoposto ad un violento rito di iniziazione del cult al quale appartenevano; che, dopo avergli provocato gravi lesioni alla schiena, egli era riuscito a fuggire e si era rivolto alla polizia; che gli appartenenti al detto culto avevano continuato a minacciarlo di morte e che, per paura di perdere la vita, era fuggito.

Il P.M ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo.

Nell'udienza in camera di consiglio dopo aver sentito il ricorrente ed il suo difensore, il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Se, come specificamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente, per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06).



In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Le vicende personali narrate dal ricorrente non possono essere ritenute credibili.

Egli, infatti, ha riferito: “Un giorno, nel 2013, sono andato ad una festa con alcuni amici. Nella strada di ritorno, noi eravamo sei in macchina. Gli amici che erano in macchina con me mi hanno portato in un bosco. Mi hanno bendato gli occhi. Mi hanno picchiato con un macete sulla schiena. Nel bosco c'erano molte persone vestite di nero. Mentre mi picchiavano parlavano una lingua che non capivo. Non era inglese. Il giorno dopo una di queste persone mi ha mostrato la strada per scappare. Poi io sono andato a casa di un mio amico. Mi hanno medicato. Io sono andato alla polizia. Mi hanno chiesto se avevo riportato questo fatto alla sicurezza dell'università. Mi hanno detto che non dovevo preoccuparmi e che sarebbe andato tutto bene. Queste persone volevano che io facessi parte del gruppo. Questo gruppo di chiamava Black Axe. Hanno poi continuato a chiamarmi e mi hanno detto che se ci tenevo alla mia vita dovevo lasciare l'università. Mi hanno detto che altrimenti avrei dovuto lasciare l'università”.

Quanto riferito dal ricorrente non può essere ritenuto credibile alla luce dei seguenti motivi. In primo luogo egli ha ommesso di riferire particolari relativi alla caratteristica del cult al quale appartenevano i ragazzi che lo avevano minacciato e percosso. Nulla ha precisato in merito alla presenza di persone appartenenti al detto cult all'interno dell'Università.



In secondo luogo osserva questo giudice come non si comprenda come mai il ricorrente sia stato avvicinato dai membri del Black Axe solo al termine della sua esperienza universitaria.

Ancora appare poco plausibile che i predetti ragazzi si siano mostrati a volto scoperto.

Del tutto sconosciuto, inoltre, il motivo che avrebbe spinto i membri del predetto cult a volere che il ricorrente si unisse a loro.

Dal racconto del ricorrente non è possibile individuare elementi specifici che, letti unitamente al contesto generale, consentano di ritenere credibili le minacce subite dal detto cult.

Non può pertanto, ritenersi provato che il ricorrente sia fuggito dalla Nigeria per paura delle minacce e violenze subite dai membri del Black Axe.

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, non può trovare accoglimento.

Sussistono però le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria in considerazione della grave situazione che ha caratterizzato la vita in Nigeria nell'ultimo periodo e che ancora oggi non può ritenersi risolta.

In via preliminare non pare inutile precisare – alla luce dell'assenza di deduzioni da parte della difesa in merito alle condizioni di sicurezza del paese d'origine della ricorrente – il contenuto del dovere di cooperazione del giudice.

L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. 27310/008).

Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto Qualifiche; Cass. 20637/2012 e 15782/2014).



In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La definizione del termine “conflitto armato interno” non può pertanto essere troppo esigente. La lettura del corretto significato da attribuire al “conflitto armato interno”, in assenza di una definizione legale o un’interpretazione unanimemente riconosciuta dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all’art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l’esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, osserva questo giudice che, come affermato dalla Corte di Giustizia, “nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell’eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l’esistenza di un rischio effettivo per l’individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell’elevato livello di violenza “ (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465).

Ancora in via generale, osserva questo giudice che, come affermato dalla Corte di Giustizia, “*nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell’eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l’esistenza di un rischio effettivo per l’individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell’elevato livello di violenza “* (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465).

Ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: “*l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini*



dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione" (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

In particolare, l'intero territorio della Nigeria – e non solo il Nord del Paese afflitto dai continui scontri perpetrati dagli adepti di Boko Haram - era ed è caratterizzato da un clima di violenze diffuse ed indiscriminate a causa di conflitti armati tra cristiani e musulmani.

La stampa internazionale – specificamente richiamata nelle note conclusive depositate dalla difesa del ricorrente - ha dato conto di sanguinosi scontri che hanno interessato la popolazione inerme e ancora oggi gli organi di stampa diffondono informazioni di violenze. I luoghi di culto cristiani in Nigeria sono diventati il principale obiettivo degli islamisti di Boko Haram, un gruppo legato ad Al Qaida, che si propone non solo di instaurare un califfato islamico nel nord del Paese, ma anche quello, più ambizioso e pericoloso, di innescare una guerra civile interreligiosa.

Gli stessi documenti prodotti dalla Commissione Territoriale (e, in particolare, la Posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sul non rimpatrio nella zona Nord Est nella Nigeria) evidenziano come, nella predetta zona del paese, a causa dei continui attacchi del gruppo fondamentalista di Boko Haram, sia un atto un vero conflitto armato.

A considerazioni non dissimili, però, deve giungersi con riferimento alla zona centro meridionale della Nigeria dalla quale proviene il ricorrente.

Il rapporto annuale dello Human Right Watch, pubblicato il 26.1.2016, e il rapporto 2015/2016 di Amnesty International confermano che la violenza intercomunitaria continua ad affliggere la zona nota come quella di Middle Belt (dalla quale proviene il ricorrente).

Il report Islamic State and West Africa, pubblicato il 17.12.2015, dalla Jamestown Foundation evidenzia come il 2015 ha rappresentato l'anno nel quale Boko Haram si è evoluto passando da un gruppo militante interno e non affiliato a livello globale ad una struttura globale dello Stato



Islamico. Nel detto rapporto si legge, inoltre, degli attacchi avvenuti nell'hub di Lagos e di quelli nelle città di Abuja e Kaduna.

Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice terrorista: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, il 6 agosto 2011 alla sede delle Nazioni Unite. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali mercati e agli alberghi che ospitano edifici pubblici, centro commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale.

Il sito per l'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro problema è la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel centro e nel Nord".

Nel marzo del 2015, in occasione delle elezioni del Presidente e del Parlamento, agli attacchi di Boko Haram nello Stato di Gombe, nel nordest del Paese, si sono aggiunte le esplosioni di due autobombe nelle due sezioni elettorali nello stato di Enugu. Sempre in questo stato nel giugno del 2014 20 persone sono state arrestate proprio perché sospettate di aderire al predetto gruppo terrorista.

I gravi e continui scontri presenti su tutto il territorio nigeriano rendono pertanto estremamente difficoltosa l'individuazione di posizioni consolidate di forza o di stati maggiormente sicuri e delineano, al contrario, proprio un quadro socio politico caratterizzato dal pericolo di gravi danni alla persona che la protezione sussidiaria mira ad evitare. La stampa internazionale (cfr. documenti allegati alle note conclusive di parte ricorrente) attesta la persistenza e l'intensificarsi degli attacchi di Boko Haram e la loro estensione geografica in altre aree del territorio nigeriano (a parte quelle del Nord del Paese) ed oltre i confini dello Stato federale (Ciad, Niger e Camerun).

In merito alla possibilità per il ricorrente di recarsi a vivere in regioni diverse del Paese senza incorrere in rischi si osserva quanto segue.

L'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione



internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda".

La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento, nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Come riconosciuto dalla Cassazione (16.2.2012 n. 2294) "ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie". Nel caso in esame, peraltro, la forte diffusione delle violenze e la ripetitività nel tempo delle stesse, portano questo giudice a ritenere non sicura per il ricorrente un'ipotetica via di fuga interna.

E' appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698 comma primo c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 dell'8 luglio 2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia).

In questo contesto ritiene il Tribunale (con orientamento condiviso anche da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Roma, 4.2.2012; Tribunale di Roma 13.12.2012; Tribunale di Bologna 4.3.2013; Corte d'Appello di Trieste, n. 7 del 22.12.2015 e da recentissime



pronunce della Corte d'Appello di Milano, cfr. Corte d'Appello di Milano 652/2015) che in Nigeria al momento vi sia una situazione di pericolo grave per l'incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata ancora presente in loco, dal quale discenda ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto di alla protezione sussidiaria.

Con riferimento alla valutazione del rischio di situazioni di "violenza indiscriminata" – rischio che, come risulta dai documenti inviati dalla Commissione Territoriale, è stato da questa valutato in ragione delle dimensioni del paese, della localizzazione geograficamente circoscritta degli attentati, delle diverse forme di governo nei 36 stati federali e della composizione etnica e religiosa della popolazione - osserva questo giudice che i dati sopra riportati, la frequenza degli attentati, la localizzazione in regioni del paese diverse (e sempre più estese nel tempo), le motivazioni non solo religione degli stessi e l'incapacità dello stato di fronteggiare tale drammatica situazione, porta il Tribunale a ritenere sussistente il predetto rischio.

Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso riconosce a _____, nato in Nigeria il _____, la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ;
- spese non ripetibili;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 12 maggio 2016

Il Giudice
dott. Martina Flamini

